

# VADEMECUM

#SOS RIFORMA



**LE PARTI PIÙ SALIENTI DEL  
CODICE UNICO DEL TERZO  
SETTORE E LE RISPOSTE DEGLI  
ESPERTI**

## Tempistiche per l'entrata in vigore della riforma

### 25 maggio 2017

Approvata in via definitiva la L. 106/2016 "Delega al governo per il Codice del Terzo Settore, 5 per mille, impresa sociale e servizio civile universale".

### 6 giugno 2017

Licenziato il primo decreto attuativo della L. 106/2016 sul Servizio Civile Universale

### 3 luglio 2017

Licenziati i restanti decreti: 5 per mille, impresa sociale e codice del Terzo Settore

### 18 novembre 2017

Varo de DPCM sul 5 per mille (modalità di accreditamento, criteri di riparto delle scelte non espresse, pubblicazione del rendiconto)

### 1 gennaio 2018

Entrata in vigore degli incentivi a favore delle erogazioni liberali e delle esenzioni ai fini delle imposte indirette

### 2 agosto 2018

Approvazione di disposizioni integrative e correttive al codice del Terzo Settore: prorogati da 18 a 24 mesi i termini per adeguare gli statuti degli ETS



# Consulenti

## Del Centro Servizi Volontariato

### Consulenti senior:



Avv. Marco Ferrero



Avv. Davide Cester



Dott. Comm. lista Lorenzo Spinnato



Dott. Comm. lista Massimiliano Bordin


### Consulenti: Area legale



Avv. Marco Destro



Avv. Cristina Dell'Agnese



Avv. Nicola Giobba



Avv. Cristina Vaccario



Notaio Elena Bressan

### Area amministrazione del personale



Referenti delle Cooperativa  
Gestione Servizi

### Area Assicurativa




Dott. Gaetano Cavaretta



Luca Bearzi

### Area Sicurezza



Ing. Michela Toffanin

## 01- Indicazioni generali:

### Prima dell'istituzione del registro unico nazionale

Il percorso di istituzione del Registro unico nazionale richiederà una collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome in quanto sarà richiesta la trasmigrazione dei dati dai registri esistenti e la condivisione di regole uniformi. Fino a quando il Registro unico non sarà operativo e non sarà quindi possibile iscriversi, gli enti del Terzo settore potranno far valere la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti. Il Codice prevede un termine di 18 mesi dalla sua entrata in vigore entro il quale gli enti potranno adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

[Leggi l'art. 101 del Decreto](#)

### Chi sono gli Enti del Terzo Settore: ETS

Nel nuovo Codice del Terzo Settore centrale è la figura degli ETS (Enti del Terzo settore) che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.

Per rientrare tra gli ETS le organizzazioni dovranno iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore e rientrare in una delle categorie previste:

- ODV (Organizzazione di Volontariato),
- APS (Associazione di Promozione Sociale),
- Enti filantropici,
- Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali),
- Reti associative,
- Società di Mutuo Soccorso,
- Associazioni riconosciute e non,
- Fondazioni e altri enti di carattere privato.

Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi.

Non sono ETS le società, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

L'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore è obbligatoria per essere riconosciuti ETS.

È importante ricordare che le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.

A partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative agli attuali registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale). Con l'abrogazione della normaiva Onlus, viene implicitamente a mancare il registro delle Onlus.

[Leggi l'art. 4 del Decreto](#)

## Le attività degli ETS

- a) interventi e servizi sociali
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- e) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra- scolastica;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, o) commercio equo e solidale;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- q) alloggio sociale;
- r) accoglienza umanitaria;
- s) agricoltura sociale;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
- x) cura di procedure di adozione internazionale;
- y) protezione civile;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Rimane valido per tutti gli ETS l'esercizio in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'elenco delle attività di interesse generale, sopra presentato, può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[Leggi l'art. 5 del Decreto](#)

### Tipologie di ETS: Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Le ODV fanno parte della famiglia degli ETS e sono costituite per lo svolgimento di **attività di interesse generale a favore prevalentemente di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.**

**Per costituire un'ODV è richiesto:**

– un numero di persone fisiche non inferiore a sette

oppure

– un numero di almeno tre ODV. Alle ODV socie si possono aggiungere sempre in qualità di soci altri ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.

**La denominazione** sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. L'attività dell'organizzazione di volontariato dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L'ODV **può assumere** lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Le associazioni iscritte al registro regionale del volontariato confluiranno automaticamente nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.

In tema di erogazioni liberali le ODV usufruiscono di una **normativa di maggior favore**, rispetto agli altri ETS; infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Queste nuove disposizioni è applicabili da parte delle ODV a partire dal 1 gennaio 2018. Relativamente ai bilanci le ODV seguono gli obblighi previsti per gli ETS.

La **legge 266/91 è stata abrogata** dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore e a partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative ai registri delle ODV.

[Leggi l'art. 32 del Decreto](#)

### **Tipologie di ETS: Ass. di Promozione Sociale (APS)**

Le APS sono associazioni costituite per lo svolgimento di **attività a favore di propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.**

Per costituire un'APS è richiesto:

– un numero di persone fisiche non inferiore a sette

oppure

– **un numero di almeno tre APS.** Alle APS socie si possono aggiungere sempre in qualità di soci altri ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS. Questa previsione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento APS.

**La denominazione** sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acroni-

mo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale. L'attività dell'associazione di promozione sociale dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L'APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I registri attuali confluiranno nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Relativamente ai bilanci e alle agevolazioni sulle erogazioni liberali le APS seguono gli obblighi previsti per gli ETS. La legge 383/00 è stata abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore e a partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative ai registri delle APS.

[Leggi l'art. 35 del Decreto](#)

### **Tipologie di ETS: Enti Filantropici**

Con il Codice del Terzo Settore nasce **la nuova figura** degli Enti filantropici che può essere costituito in forma associativa o di fondazione. Gli Enti filantropici sono costituiti al fine di **erogare denaro, beni o servizi**, anche di investimento, va sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. **La denominazione** sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico.

L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici. Relativamente alle **risorse umane** non sono previste specifiche per gli Enti filantropici pertanto rimangono le indicazioni valide per tutti gli ETS.

In generale, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario. L'attività volontaria non è compatibile con l'attività retribuita.

Il **bilancio sociale** degli enti filantropici segue le indicazioni degli ETS e in aggiunta deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. Gli enti filantropici traggono le **risorse economiche** necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Relativamente alle agevolazioni sulle erogazioni liberali gli Enti filantropici seguono quanto previsto per gli ETS. Le disposizioni applicano a partire dalla loro iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

[Leggi l'art. 37 del Decreto](#)

## Tipologie di ETS:

### Reti associative

Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

- associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a **100 enti** del Terzo settore, o, in alternativa, **almeno 20 fondazioni** del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
- svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

- **monitoraggio** dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- **promozione e sviluppo delle attività di controllo**, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limi-



ti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Leggi l'art. 41 - Del decreto

## Il Registro Unico del Terzo Settore:

### Elementi Costitutivi: gli ETS associativi

Il Codice del Terzo Settore definisce gli elementi costitutivi, dell'ordinamento e dell'amministrazione degli ETS. Gli atti costitutivi devono contenere: la denominazione; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

**Se non previsto diversamente dallo statuto** il Codice del Terzo Settore stabilisce:

I requisiti per l'ammissione di nuovi associati

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel **libro degli associati**. L'organo competente a deliberare l'ammissione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e per i soci ETS possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di cinque proporzionalmente al numero dei loro associati. E' ammessa la delega scritta di un altro associato fino ad un massimo di tre (con 500 soci) o cinque (con più di 500 soci).

Può essere previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le associazioni con più di 500 soci possono prevedere e disciplinare lo svolgimento di assemblee separate.

[Leggi l'art. 21 del Decreto](#)

[Leggi l'art. 23 del Decreto](#)

## Cos'è il RUNTS

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore diventerà lo **strumento di conoscenza degli enti non profit** in quanto riporterà alcune loro informazioni di base consentendo a chiunque di sapere se un'organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge. Gli ETS per essere riconosciuti tali ed usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore devono **procedere con l'iscrizione** al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) ed indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'ufficio del Registro, **entro sessanta giorni** dalla presentazione della domanda, può: iscrivere l'ente, rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato, invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione. L'ETS si intende automaticamente iscritto decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda sempre che gli uffici non rilevino la non iscrivibilità o invitino l'ente ad integrare l'istanza. Gli **attuali registri** delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) **confluiranno** nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Il Registro unico è **nazionale** e gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma, è diviso in sezioni: ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti associative, Società di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti del Terzo settore) ed è pubblico e accessibile da ogni singolo cittadino.

Nel Registro unico nazionale vige il **principio di incompatibilità**: lo stesso ente può iscriversi in una sola sezione. Con questa disposizione si intende orientare i vari enti ad una connotazione e configurazione precisa e definita. L'unica eccezione al principio di incompatibilità è previsto nei confronti delle reti associative che possono avere composizioni variabili e aggregare ETS disomogenei. Ogni ente iscritto al Registro sarà sottoposto ad una **revisione d'ufficio a cadenza triennale** volta a verificare la permanenza dei requisiti. Il Registro unico nazionale è istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le province autonome, all'interno di una cornice unitaria di regole al fine di ridurre le attuali asimmetrie di trattamento. Solo per le Reti associative i procedimenti saranno curati direttamente dal ministero. Entro un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo, vengono emanate con decreto del Ministro del Lavoro le procedure di iscrizione al Registro Unico. Entro 180 giorni dal decreto ministeriale, i provvedimenti regionali e delle Province autonome stabiliscono i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione. Entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro Unico nazionale del Terzo settore sarà operativo.

[Leggi l'art. 45 del Decreto](#)

## **Cancellazione e migrazione in altra sezione**

La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

[Leggi l'articolo 50 del Decreto](#)

## **Trasmigrazione dei registri esistenti**

Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

[Leggi l'articolo 54 del Decreto](#)

## Personale volontario e retribuito:

### Personale: I volontari degli ETS

Il volontariato è l'elemento centrale dell'azione degli ETS (Enti del Terzo settore).

Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. **E' obbligatoria l'assicurazione** ai volontari per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere **rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute** e documentate ed è **vietato il rimborso forfetario. Se lo statuto lo prevede**, è consentito un rimborso massimo di 10€ al giorno e fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione. **Vi è incompatibilità tra la risorsa umana volontaria e risorsa umana retribuita.**

[Leggi l'art. 17 del Decreto](#)

### Personale: organi amministrativi e di controllo

Il Codice del Terzo Settore definisce gli elementi che connotano gli organi amministrativi degli ETS. Le associazioni devono nominare un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Può essere definito e richiesto il possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e possono essere previsti uno o più amministratori scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

Nelle associazioni la nomina di un **organo di controllo**, anche monocratico, è **obbligatoria quando** siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

[Leggi l'art. 26 del Decreto](#)

[Leggi l'art. 30 del Decreto](#)

## Personale: I lavoratori retribuiti

Il Codice del Terzo settore indica i parametri del Lavoro negli enti del Terzo settore, valida per tutti gli ETS, sottolineando l'**incompatibilità con la figura di volontario**. Il lavoratore degli ETS è la persona che instaura con l'ente una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito. L'ETS ha il divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti, è *vietata* la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Non può avere un rapporto di lavoro il volontario socio o associato o tramite il quale l'ente svolge la sua attività volontaria anche occasionalmente. **Per gli ETS Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.**

Leggi l'art. 16 del Decreto

## Adempimenti: il bilancio degli ETS

Gli adempimenti degli ETS variano a seconda delle entrate annuali.

In particolare gli ETS con ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate:

<= **100.000 euro** devono redigere un **rendiconto di cassa** (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore;

> **100.000 euro** devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio **sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi** a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

>= **220.000 euro** devono redigere il **bilancio di esercizio** (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il Registro unico del terzo settore e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

> **1.000.000 euro** devono redigere il **bilancio di esercizio** (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il **bilancio sociale** (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel registro unico del terzo settore e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. I rendiconti e i bilanci devono essere **depositati entro 30 giorni** dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all'interno del Registro Unico del terzo settore.

Tutti gli ETS hanno il divieto di distribuire gli utili, ad esclusione delle Imprese Sociali che hanno invece limiti molto stringenti di divisione degli utili.

Leggi l'art. 13 del Decreto

## Adempimenti amministrativi e contabili previsti:

### Scritture contabili e bilancio

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità **alla modulistica** definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

[Leggi l'articolo 13 del Decreto](#)

### Libri sociali obbligatori

Gli enti del Terzo settore devono tenere:

- **il libro degli associati o aderenti;**
- **il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- **il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo**, e di eventuali **altri organi sociali**.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

[Leggi l'articolo 15 del Decreto](#)

### Assicurazione obbligatoria

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli **infortuni** e le **malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la **responsabilità civile verso i terzi**.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono **individuati meccanismi assicurativi semplificati**, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

La copertura assicurativa è **elemento essenziale delle convenzioni** tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

[Leggi l'articolo 18 del Decreto](#)

## Le raccolte fondi

Le raccolte fondi sono le attività e le iniziative poste in essere dall'ETS al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli ETS, possono realizzare attività di raccolta fondi **anche in forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di **beni o servizi di modico valore**, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Le raccolte fondi devono essere inserite all'interno del rendiconto o del bilancio e deve essere predisposto un **rendiconto specifico** nel quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. La rendicontazione delle raccolte fondi dovrà **seguire le Linee guida** che verranno adottare con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[Leggi l'art. 7 del Decreto](#)

## Il bilancio sociale

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori o pari ad 1 milione di euro non sono obbligati alla redazione.**

[Leggi l'art. 14 del Decreto](#)

## Obbligatorietà pubblicazione contributi

Nuovo adempimento previsto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124

Il punto della situazione e uno strumento utile

L'art. 1, cc. 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede l'obbligo di pubblicizzare i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti.

Sono obbligati a tale adempimento:

- le associazioni e le fondazioni con qualifica di Onlus (anche le Onlus di diritto, tra cui le Organizzazioni di Volontariato)
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale
- le associazioni dei consumatori a livello nazionale
- le imprese

La disposizione prevede che tali soggetti siano tenuti a pubblicare nei propri siti internet le informazioni relative a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere" superiori a 10.000 euro, ricevuti da:

- pubbliche amministrazioni
- società controllate da PA
- società in partecipazione pubblica
- associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro

L'obbligo si intende con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

In data 23 febbraio il Ministero del Lavoro ha espressamente indicato che l'adempimento si riferisce ai contributi ricevuti nel 2018, con scadenza entro il 28 febbraio 2019.

[Qui la lettera del Ministero.](#)

Segnaliamo nel frattempo che Italianonprofit ha predisposto un [modulo online per facilitare l'adempimento](#). Dopo l'iscrizione dell'associazione, è possibile inserire i dati relativi ai contributi ricevuti ed ottenere un documento da inserire nel proprio sito o la possibilità di creare una scheda all'interno del portale Italianonprofit.

### **Somministrazione di alimenti e bevande**

Per gli ETS, in occasione di manifestazioni e iniziative **a carattere temporaneo**, è possibile somministrare al pubblico alimenti e bevande presso i locali e gli spazi ove si tengono le manifestazioni previa segnalazione certificata al Comune di inizio attività (**Scia**) e **senza** la necessità di **specifici requisiti professionali**. I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori non concorrono alla formazione del reddito degli ETS. Per gli ETS iscritti nella sezione delle APS (associazioni di promozione sociale) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Per gli ETS iscritti nella sezione delle ODV non si considera commerciale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

[Leggi l'art. 70 del Decreto](#)



## Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli a

[Leggi l'articolo 87 del Decreto](#)

## Utilizzo agevolato dei locali

Il Codice indica che, per gli Enti del Terzo settore è consentito lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale presso la propria sede anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; per usufruire di questa agevolazione le attività istituzionali non devono avere carattere produttivo. Viene inoltre consentito di ottenere in comodato dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali beni immobili e mobili di proprietà delle stesse ma non utilizzati. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. Eccezione viene fatta per le imprese sociali che non possono usufruire di tale agevolazioni in ragione della specificità delle stesse e per evitare situazioni distorsive della concorrenza con altre tipologie di imprese. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La concessione può essere data con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle ammini-

strazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese dell'ETS che l'ha ricevuta in concessione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività sopra indicate. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Le concessioni potranno essere assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

[Leggi l'art. 71 del Decreto](#)

## **Denominazione sociale**

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

[Leggi l'articolo 12 del Decreto](#)

## **Promozione della cultura del volontariato**

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o

attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

[Leggi l'articolo 19 del Decreto](#)

## **Organi sociali:**

### **Assemblea**

Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

[Leggi l'articolo 24 del Decreto](#)

### **Competenze inderogabili dell'assemblea**

L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle carichesciali.

Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

[Leggi l'articolo 25 del Decreto](#)

### **Revisione legale dei conti**

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

[Leggi l'articolo 31 del Decreto](#)

## Personalità giuridica:

### Acquisto della personalità giuridica

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

[Leggi l'articolo 22 del Decreto](#)

## Rapporto con l'ente pubblico

### Convenzioni

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli *standard* organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

[Leggi l'articolo 56 del Decreto](#)

## Estinzione o scioglimento dell'ente:

### Estinzione o scioglimento dell'ente

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

[Leggi l'articolo 49 del Decreto](#)

### Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

[Leggi l'articolo 9 del Decreto](#)

## 10 – Regime fiscale:

### Regime fiscale:

#### Imposte per modifiche statutarie

Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme vigenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

[Leggi l'articolo 82 del Decreto](#)

## **Imposta di bollo**

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

[Leggi l'articolo 82 del Decreto](#)

## **Regime fiscale delle ODV**

Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

[Leggi l'articolo 84 del Decreto](#)

## **Regime fiscale delle APS**

Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) .

Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie



pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

[Leggi l'articolo 85 del Decreto](#)

### **Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali**

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

[Leggi l'articolo 80 del Decreto](#)

### **Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle APS e ODV**

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione Europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

[Leggi l'articolo 86 del Decreto](#)

### **Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali**

Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri so-

stenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

[Leggi l'articolo 83 del Decreto](#)

### **Disposizioni in materia di imposte sui redditi**

Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di cor- rispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

[Leggi l'articolo 79 del Decreto](#)

### **Accesso al credito agevolato**

Le provvidenze creditizie e *fideiussorie* previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più

progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.

[Leggi l'articolo 67 del Decreto](#)

### **Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali**

Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.

Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

[Leggi l'articolo 76 del Decreto](#)

### **Titoli di solidarietà**

Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

[Leggi l'articolo 77 del Decreto](#)

## Regime fiscale del Social Lending

I gestori dei portali online che svolgono attività di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

[Leggi l'articolo 78 del Decreto](#)

## Social Bonus

È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

# GLI ESPERTI RISPONDONO

## Donazioni di beni mobili

da [dott. Massimiliano Bordin](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

*Un'azienda che progetta soluzioni d'arredo si offre di arredare un appartamento per una Onlus che lo utilizzerà per persone con sindrome di Down. Si offre di regalare circa la metà di arredi, l'altra parte verrebbe venduta alla Onlus tramite regolare fattura. In base alla legge sulle donazioni l'azienda ha il diritto di poter trattare tale donazione come donazione di beni in natura, con i conseguenti benefici fiscali?*

*Come deve operare? Soprattutto che tipo di documento devono produrre? Devono pagare l'iva essendo una donazione?*

*Domanda posta da un'Organizzazione di volontariato – ODV*

### RISPOSTA:

Dott. Massimiliano Bordin – dottore commercialista consulente CSV Padova

Si riporta di seguito la normativa vigente dal 01.01.2018 in materia. Il dlgs 117/2017, codice del terzo settore, ha disposto un nuovo regime agevolativo in materia di erogazioni liberali in denaro e/o in natura a favore degli enti del terzo settore ETS che saranno iscritti al RUNTS – registro unico nazionale del terzo settore una volta che questo verrà istituito. Nell'attesa della istituzione del suddetto registro, le precisazioni che seguono relative alle nuove agevolazioni fiscali troveranno applicazione nei confronti delle liberalità effettuate a favore dei seguenti soggetti:

- Onlus iscritte negli appositi registri;
- Odv iscritte agli appositi registri di cui alla legge 266/91;
- Aps iscritte agli appositi registri di cui alla legge 383/2000.

Si ricorda fin da ora che, per quanto riguarda quanto disposto dal codice del terzo settore di cui al dlgs 117/2017, la disciplina è nuova ed innovativa rispetto al passato e quindi in corso di esame ed approfondimento da parte degli operatori di settore e soggetta a possibili e previste modifiche normative da parte del Legislatore. In particolare per quanto riguarda le erogazioni di denaro o beni: per le persone fisiche che intendono contribuire alla attività svolta dagli ETS, l'articolo 83 del dlgs 117/2017 prevede una detrazione Irpef del 30% di quanto erogato, sia in denaro che in natura, a favore degli ETS, per un importo non complessivo non superiore ad euro 30.000,00 per ciascun periodo di imposta. Per quanto riguarda il caso richiesto, per le erogazioni in natura, l'articolo 83, comma 3, citato domanda l'individuazione delle tipologie dei beni che danno diritto alla detrazione, nonché le modalità di valorizzazione delle liberalità effettuata, ad un apposito decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi in concerto con il ministero dell'economia e delle finanze.

La medesima individuazione delle tipologie di beni vale anche nel caso in cui il soggetto erogatore sia un ente commerciale o una società alla quale il codice del terzo settore riconosce la deducibilità delle erogazioni in denaro o in natura nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. Alla luce di quanto sopra, appare ritenersi che tale norma non possa ancora trovare concreta applicazione. Per quanto riguarda la disciplina ai fini Iva, in mancanza di un espresso coordinamento normativo fra la riforma del terzo settore e la normativa in materia di IVA, si rimanda in via cautelativa alla disciplina previgente alla riforma, ricordando che le cessioni gratuite di merci (non di servizi) ad ONLUS, alla cui produzione od al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero beni per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta, rappresentano operazioni esenti dall'imposta stessi, ai sensi del numero 12 dell'art. 10 del DPR 633/1972. L'ente donante emetterà quindi fattura ai sensi dell'articolo 10, numero 12 di cui al dpr 633/72.

## **Variazioni statutarie previste dalla normativa**

da [CSV](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### **DOMANDA:**

***Con l'approvazione il nuovo statuto, rivisto in accordo con il D. Lgs. 117/2017, entra subito in vigore con la contestuale applicazione delle relative norme?***

***L'approvazione dello statuto deve avvenire con le norme del nuovo statuto o di quello attuale, qualora risultino diverse (validità assemblea – maggioranze per le deliberazioni)?***

***Con l'approvazione del nuovo statuto decadono gli attuali organi sociali (direttivo-presidente) o possono scegliere di rimanere fino alla attuale scadenza ?***

***Quali incombenze sono previste, obbligatorie o facoltative dopo l'approvazione dello statuto (comunicazioni, registrazioni, ecc.)?***

*Domanda posta da Associazione non riconosciuta non iscritta ai registri regionali*

### **RISPOSTA:**

Avv. Davide Cester – avvocato consulente CSV Padova

Il nuovo statuto entra in vigore al momento dell'approvazione, ma, finché non scade il termine di legge per l'adeguamento, l'assemblea può decidere diversamente.

Il nuovo statuto va approvato con le modalità e maggioranze dell'attuale, e in più l'art. 101 secondo comma del Codice dice espressamente che sono sufficienti le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

La scelta primaria è fare subito le elezioni con il nuovo regime, ma non vedo ostacoli a che l'assemblea decida che il rinnovo cariche si svolga in base al nuovo statuto al termine del mandato delle attuali (a meno che, però, non vi sia differenza: es. lo statuto nuovo non diminuisca il numero di consiglieri).

L'approvazione del nuovo statuto non ha alcuna conseguenza collegata al registro ETS non ancora costituito.

## Come gestire e tenere i libri soci?

da [dott. Luca Bearzi](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

***Chiedo di avere maggiori informazioni sul registro dei soci e sul registro dei volontari, volontari-soci alla luce della riforma del terzo settore.***

***Per esempio: i registri vanno vidimati? Quali dati inserire dentro? I soci-volontari vanno inseriti in un terzo registro oppure vanno nel registro volontari? Come segnare l'ammissione e come l'uscita? E come l'elenco dei pagamenti?***

### RISPOSTA:

dott. Luca Bearzi, consulente Polizza Unica del Volontariato per il CSV Padova

PER ODV EX L 266/91

In attesa dei decreti attuativi della nuova riforma del terzo settore, che potrebbero prevedere (non si sa) alcune novità in merito, per ora rimane la regola relativa alle precedenti leggi (L266/91 per le OdV) e cioè che se un'associazione è OdV deve dotarsi del registro dei volontari vidimato (solitamente gratuitamente in Comune, oppure da pubblico ufficiale) dove inserire tutte le persone che prestano attività di volontariato, e cioè tutto il direttivo più chiunque altro presta attività verso terzi (quindi solo gli "Attivi"). questi vanno tutti assicurati per infortuni, malattia, rc. Parallelamente dovrebbero tenere il libro soci contenente la totalità dei soci, nel formato che meglio credono (excell, cartaceo, ecc) questi ultimi non serve assicurarli tutti. Per quanto riguarda gli inserimenti infrannuali di volontari la legge vorrebbe fossero comunicati di volta in volta, mentre noi deroghiamo a tutto ciò e li consideriamo assicurati a partire dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione nel registro, senza obbligo di comunicarci alcunchè e pagare nulla in quel momento, solo 1 volta all'anno si procede all'eventuale conguaglio. Questo però varia da Compagnia a Compagnia. Attenzione: bisogna cercare di essere il più possibile inclusivi, è responsabilità poi del presidente aver escluso dal registro dei componenti che in realtà erano dei volontari.

PER GLI ALTRI ETS NON ODV

Per quanto riguarda gli altri tipi di ETS, non hanno alcun obbligo di vidimazione ad oggi. Chiaramente, in base anche alle regole interne dell' ETS o delle singole compagnie assicurative, la tenuta di questi elenchi può variare. Il calcolo del premio dovrebbe essere numerico in base al numero di assicurati, sicuramente comunque deve corrispondere a dei nominativi (dati minimi: nome + cognome + data/luogo di nascita). Siccome ad oggi anche questi ETS hanno l'obbligo di assicurare i singoli volontari, noi ci siamo dotati di un registro preimpostato dove poter distinguere i volontari dai soci. Le specifiche vengono poi concordate singolarmente con le varie associazioni da parte nostra di volta in volta, anche tenendo conto delle varie esigenze.

Esistono poi i registri presenze giornalieri dove poter applicare la cosiddetta regola della "Rotazione", ma questi sono casi specifici che riguardano ETS con un alto numero di volontari che tengono questi elenchi giornalieri.

## Modifiche statutarie per adeguamento normativa – costi registrazione

da [dott.ssa Alessia Stimamiglio](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

DOMANDA:

***La nostra Associazione è una APS già iscritta all'Albo Regionale. Stiamo modificando lo statuto per adeguarlo alla nuova normativa.***

***Chiediamo conferma che per questa fattispecie non sarà applicata l'imposta di registrazione, ma sarà necessario solo applicare una marca da bollo di € 16 ogni 100 righe e che sia sufficiente l'approvazione del nuovo testo di statuto dall'assemblea ordinaria.***

*Domanda posta da una associazione di promozione sociale.*

RISPOSTA:

Alessia Stimamiglio – referente area consulenza CSV Padova

In riferimento allo statuto segue il fac simile regionale, predisposto proprio dagli uffici che seguono le iscrizioni al registro regionale. In merito ai costi di registrazione vi informiamo che non dovrete sostenere alcun costo (esente sia da imposta di registro che da bollo) ai sensi dell'art. 82 e 101 del Codice del Terzo settore Dlgs. 117/2017:

<https://csvpadova.org/terzo-settore-riforma-informazioni/>

### **Imposta di bollo e di registro**

14. 3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

15.1. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

[Leggi l'articolo 82 del Decreto](#)

14.1. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

[Leggi l'articolo 82 del Decreto](#)

Fino a quando il Registro unico non sarà operativo e non sarà quindi possibile iscriversi, gli enti del Terzo settore potranno far valere la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti. Il Codice prevede un



termine di 18 mesi dalla sua entrata in vigore entro il quale gli enti potranno adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

[Leggi l'art. 101 del Decreto](#)

## Convocazione assemblea – chi è da considerarsi associato?

da [dott. Marco Destro](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

*L'art. 24, della Riforma del terzo settore, parla dell'assemblea nella quale "... hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti... a meno che lo statuto non disponga diversamente." Non parla della costituzione dell'assemblea e non mi è chiara la parola ISCRITTI (leggendo qua e là si trovano interpretazioni diverse!). Chiedo: – all'Assemblea possono partecipare tutti gli associati o solo quelli in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, oppure tutti gli associati ma hanno diritto al voto solo quelli in regola con il pagamento per l'anno in corso? – per la sua convocazione ci si deve riferire a tutti i soci o a solo quelli in regola e quindi le maggioranze si riferiscono all'una ipotesi o all'altra?*

*Domanda posta da un'organizzazione di volontariato.*

### RISPOSTA:

dott. Marco Destro – consulente CSV Padova

Per rispondere ai quesiti da Voi proposti, è necessario chiarire preliminarmente chi debba ritenersi un "associato" e chi no.

Il significato del termine "associato" non è previsto né codice civile, né dal nuovo codice del terzo settore.

Pertanto, nel silenzio del legislatore, bisogna far riferimento alle regole che gli associati si sono dati nello Statuto (o nell'Atto costitutivo).

Lo Statuto potrebbe prevedere un'iscrizione annuale/pluriennale o a tempo indeterminato. Esempi di formule solitamente utilizzate sono: "hanno la qualifica di associato quanti corrispondono la quota annuale/pluriennale" oppure "la permanenza dell'iscrizione è subordinata al pagamento della quota annuale/pluriennale" oppure "la qualifica di associato s'intende a tempo indeterminato" o simili.

Potrebbe anche accadere che lo Statuto non preveda (apparentemente) nulla. Potrebbero però esserci degli articoli che – ancorché non lo chiariscano esplicitamente – lascino intendere che l'iscrizione è a termine (es. annuale). È il caso in cui sia previsto il pagamento, specificatamente obbligatorio, di una quota annuale.

Nel caso in cui nemmeno da un'interpretazione complessiva dello Statuto sia possibile ricavare la durata dell'iscrizione, deve desumersi che essa sia a tempo indeterminato e che sia possibile recedere dal vincolo associativo solo con le dimissioni o eventuale espulsione.

Per dissipare ogni dubbio, nell'eventualità in cui il Vostro Statuto nulla preveda a riguardo, consiglio di procedere con una modifica statutaria.

Venendo più prettamente alla risposta dei quesiti posti, possono partecipare all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti gli associati come sopra intesi (quindi se è prevista un'iscrizione annuale mediante il pagamento di una quota, solo chi è in regola con essa).

La medesima risposta vale per la regolare costituzione dell'Assemblea.

## **Approvazione modifiche statutarie per adeguamento normativa in assemblea ordinaria**

da [dott.ssa Alessia Stimamiglio](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### **DOMANDA:**

***In merito alla procedura per l'acquisizione della personalità giuridica, l'associazione sta modificando lo Statuto da presentare all'assemblea dei soci.***

***Da quanto abbiamo capito possiamo far approvare il nuovo statuto con ASSEMBLEA ORDINARIA (non straordinaria). Qual'è riferimento normativo?***

*Domanda posta da Organizzazione di volontariato.*

### **RISPOSTA:**

Alessia Stimamiglio, referente area consulenza CSV Padova

Il corretto riferimento normativo è l'**art. 101** del [Decreto n. 117/2017](#).

Il percorso di istituzione del Registro unico nazionale richiederà una collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome in quanto sarà richiesta la migrazione dei dati dai registri esistenti e la condivisione di regole uniformi.

Fino a quando il Registro unico non sarà operativo e non sarà quindi possibile iscriversi, gli enti del Terzo settore potranno far valere la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti.

Il Codice prevede un termine di 18 mesi dalla sua entrata in vigore entro il quale gli enti potranno adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

## Acquisto terreno – prestito soci

da [dott. Massimiliano Bordin](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

DOMANDA:

**L'associazione ha intenzione di acquistare un appezzamento di terreno di 1.300 mq confinante con altro terreno di proprietà dell'organizzazione.**

**Avendo in questo momento l'odv solo 10.000,00 euro i soci possono fare un anticipo all'odv di circa 20.000,00 da restituire il prima possibile?**

*Domanda posta da una Organizzazione di volontariato iscritta al Registro regionale.*

RISPOSTA:

Dott. Massimiliano Bordin – dottore commercialista consulente CSV Padova

Il quesito posto può riguardare i seguenti ambiti:

- statutario;
- fiscale;
- civilistico;
- finanziario/patrimoniale.

Per il primo ambito va precisato se lo statuto prevede che gli associati possano prestare denaro alla associazione così come previsto in analogia per le società di capitali. Se ciò non fosse può apparire utile che venga deliberato in assemblea tale fattispecie;

Per il secondo e terzo ambito, va precisato se il prestito è fruttifero o meno di interessi e tale specificazione va definita mediante corrispondenza avente data certa (per o raccomandata) nella quale gli associati e l'associazione definiscono le condizioni di tale eventuale prestito.

Da ultimo ma non meno importante l'aspetto finanziario patrimoniale: il prestito verso i soci è un debito che l'associazione avrà con gli stessi nel tempo. Va previamente valutato le modalità e i tempi di restituzione in modo che siano chiari e definiti sin da subito quali sono le condizioni del prestito.

Ciò vuol dire che l'associazione dovrà elaborare un piano di restituzione preventivo del prestito, definendo i tempi e gli importi delle rate da restituire. Ciò quindi implica capire con quali entrate istituzionali aggiuntive l'associazione potrà far fronte a tale impegno verso i soci stessi.

## Registrazione di convenzione tra cooperativa e ente pubblico

da [dott. Lorenzo Spinnato](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

DOMANDA:

**La cooperativa è risultata aggiudicataria del servizio di accoglienza migranti a favore della Prefettura.**

**Al fine di procedere alla registrazione della convenzione, la Prefettura ci chiede di pagare un'imposta di registro, pari al 3% del valore della convenzione, facendo riferimento alla risoluzione n.158/E del**

**21/12/2017 dell'Agenzia delle Entrate.**

**Essendo la Cooperativa una Società Cooperativa Sociale con Partita Iva e di conseguenza soggetta al pagamento dell'IVA al 5% attraverso l'emissione di fattura, secondo noi dovrebbe essere esente dall'imposta di registro.**

*Domanda posta da una Cooperativa sociale*

## **RISPOSTA**

Dott. Lorenzo Spinnato – dottore commercialista consulente CSV Padova

La risoluzione della Agenzia 158|E del 21.12.17 risponde ad un interpello riguardante la registrazione di un contratto di appalto di servizi FUORI CAMPO IVA (nemmeno esente) e PREMETTE L'istante dichiara che l'organizzazione di volontariato alla quale il Comune di ... ha affidato in appalto il servizio di mantenimento e custodia dei cani e gatti randagi opera fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Ciò posto, assumendo acriticamente tale affermazione, che riguarda peraltro il trattamento fiscale di un soggetto diverso dall'interpellante, come presupposto per l'applicazione al caso di specie dell'imposta di registro, in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro sancito dall'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, si formulano le seguenti osservazioni e conclude: "Dal quadro normativo sopra delineato, per quanto riguarda il caso di specie, si traggono le seguenti conclusioni: – qualora il contratto di appalto venga registrato entro il 31 dicembre, esso sarà considerato esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 266 del 1991, in forza di quanto disposto dall'articolo 5-sexies del DL n. 148 del 2017; – qualora, invece, il contratto venga registrato dopo il 31 dicembre 2017 esso sarà considerato esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017, mentre sarà assoggettato all'imposta di registro con aliquota del 3 per cento, ai sensi dell'articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 rubricato "Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale). Ciò in quanto il richiamato articolo 82, del D.Lgs n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4 contempla agevolazioni, ai fini dell'imposta di registro, per fattispecie differenti da quella in esame." si tratta quindi con ogni evidenza (vista la premessa della stessa Agenzia) di un caso che esula dalla disciplina di alternatività IVA – REGISTRO in quanto la prestazione è fuori campo iva.

Nel caso della cooperativa, la stessa, da quanto affermato nel quesito, è aggiudicataria del servizio di accoglienza migranti e fa intendere che assoggetta ad IVA dette prestazioni.

Si tratta quindi di una ipotesi diversa da quella dell'Interpello e quindi della risoluzione citata e quindi nella misura in cui la cooperativa assoggetta le prestazioni ad iva deve essere applicata imposta di registro in misura fissa ex art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 .

Art. 40 – Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto [1] Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis) e 27 quinquies) dello stesso decreto [1] . [2] Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica sulla cessione o prestazione

non soggetta all'imposta sul valore aggiunto. (1) Comma modificato dall'art. 10, comma5, lett. a), D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425e, successivamente, dall'art. 8, comma2, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

**Quindi non esenzione, ma imposta in misura fissa.**

## **L'Organo di Amministrazione coincide con il Consiglio Direttivo?**

da [dott. Marco Destro](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### **DOMANDA:**

*Siamo un'associazione Odv che non deve nominare l'Organo di Controllo perchè non rientra nei requisiti per cui è previsto l'obbligo ma HA L'OBBLIGO di nominare l'Organo di Amministrazione. Questo Organo sarebbe l'attuale Consiglio Direttivo? L'Assemblea Soci 2018 può deliberare la conferma dell'attuale Consiglio Direttivo cambiandone solo la denominazione visto che è stato nominato lo scorso anno ed ora come ora non riusciremmo a rifare le votazioni?*

### **RISPOSTA:**

Avv. Marco Destro, consulente CSV Padova

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 117/2017, entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. citato il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali emetterà un decreto con il quale chiarirà tutti i criteri e le modalità per l'iscrizione dal Registro Unico. Tale decreto non è stato ancora emanato. Nell'attesa si può ragionevolmente pensare che gli attuali Consigli Direttivi si tramuteranno in Organi di Amministrazione, ma bisognerà attendere l'attuazione della legge per una concreta definizione delle questione.

## **Rendiconto di cassa e stato patrimoniale**

da [dott. Marco Destro](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### **DOMANDA:**

*Il rendiconto di cassa presenta solo le entrate ed uscite di un anno e non è lo stato patrimoniale in cui è presente un eventuale avanzo di liquidità di anni precedenti. Tale Stato patrimoniale si deve depositare?*

### **RISPOSTA:**

Avv. Marco Destro, consulente CSV Padova

Il rendiconto di cassa comprende solamente le entrate e le uscite dell'esercizio annuale e non riporta l'avanzo di esercizio dell'anno precedente. Lo stato patrimoniale non dovrà essere né redatto né depositato.

## Deposito rendiconto economico. Da quando?

da [dott. Marco Destro](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

***Avendo un bilancio inferiore a € 100.000,00 un'associazione OdV deve SOLO redigere un rendiconto di cassa con entrate ed uscite dell'esercizio (ad es. anno 2017) da depositare al Registro Unico – RUNTS, entro 30 giorni dall'approvazione in Assemblea Soci. E' giusto? Ma è già attiva questa procedura? E se sì come e dove inviarla/depositarla?***

### RISPOSTA:

Avv. Marco Destro, consulente CSV Padova

Le Associazioni che, come la vostra, ha ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) inferiori ai 100.000 € hanno l'obbligo di redigere solamente il rendiconto di cassa da depositare presso il Registro Unico entro 30 giorni dall'approvazione. Tuttavia, finché non sarà attuato il Registro nelle tempistiche sopra indicate, tale procedura non è ancora in vigore e comunque verrà meglio precisata col decreto istitutivo del Registro Unico.

## Registro unico: dubbi su come l'associazione confluisce

da [dott. Marco Destro](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

***L'Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle ODV, dovrebbe quindi confluire automaticamente nel Registro Unico nazionale degli ETS senza dover fare nessuna iscrizione. E' giusto? E questo da quando sarà attivo?***

### RISPOSTA:

Avv. Marco Destro, consulente CSV Padova

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione confluirà automaticamente nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. Qualora le caratteristiche dell'Associazione non dovessero rispettare i parametri richiesti dal nuovo D.Lgs. 117/2017, gli uffici del Registro Unico Nazionale chiederanno all'Associazione di integrare la documentazione e di adeguarsi ai relativi criteri a pena di esclusione dall'elenco.

Il Registro Unico Nazionale, secondo l'art. 53 del D.Lgs. 117/2017, sarà attivo a decorrere dal 4 febbraio 2019. Tuttavia l'attuazione di tale Registro potrebbe richiedere qualche tempo di più.

## Erogazioni liberali: quale ricevuta?

da [avv. Marco Ferrero](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

**In seguito alla nuova normativa è variata la ricevuta da rilasciare in caso di erogazioni liberali detraibili da parte di un'Organizzazione di Volontariato? Quali riferimenti normativi è opportuno inserire?**

### RISPOSTA:

Avv. Marco Ferrero, consulente CSV Padova

Dott. Riccardo Perli, dottore commercialista

1 – Se l'ente è iscritto nel Registro unico nazionale, e ha presentato una dichiarazione di ente non commerciale, al momento dell'iscrizione, e sempre se gli importi risultano destinati all'esercizio di attività istituzionali, allora la norma di riferimento è l'Art. 83 D.Lgs 3 luglio 2017 n.117. In sostanza si applica l'art. 89 D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 che deroga il T.U.I.R.

2 – Se l'ente non ha i requisiti di cui sopra il riferimento fiscale è il T.U.I.R. (quindi non si applica l'art.83 D.Lgs 3 luglio 2017 n.117).

La detrazione indicata dall'art. 83 D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 si applica se le erogazioni liberali e/o in natura, sono eseguite a mezzo banca o uffici postali o con altri sistemi di pagamento tracciabili, di cui all'art. 23 D.Lgs 241/1997.

Si allega [fac-simile di erogazione liberale](#) con la normativa corretta.

## Costituzione di una nuova APS. Quale legge di riferimento seguire?

da [dott. Marco Destro](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

***Stiamo cercando di aprire una APS ma siamo alquanto disorientati dalla riforma del terzo settore. A nostro avviso, infatti, anche in mancanza di quasi tutti i decreti attuativi la legge è efficace per quel che riguarda, ad esempio, il numero minimo di soci fondatori che ora è di sette persone, oltre ad altri aspetti che riguardano lo statuto da approvare. Uno dei futuri fondatori, invece, sostiene che vale ancora la vecchia legge 383/2000 e che ciò è dimostrato dal fatto che un ente di promozione sociale da lui contattato per chiarimenti gli abbia girato una bozza di atto costitutivo e di statuto che si rifanno ad essa e non al D.Lgs. 117/2017. Vi chiedo pertanto di farmi cortesemente sapere qual'è la vostra interpretazione: nello stilare l'atto costitutivo dobbiamo rifarci al D.Lgs. 117/2017 e, limitatamente agli articoli non ancora abrogati, alla legge 383/2000 oppure valgono ancora le disposizioni della legge 383/2000 così com'era formulata prima della legge di riforma del terzo settore?***

## RISPOSTA:

Avv. Marco Destro, consulente CSV Padova

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.lgs. 117/2017 agli APS di nuova costituzione si continua ad applicare la legge 383/2000 fino a quando non entrerà in vigore il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (ovvero, ai sensi dell'art. 53 del medesimo D.Lgs. 117/2017, a decorrere dal 4 febbraio 2019). In attesa di tale termine continua perciò a valere in totola precedente disciplina ed è necessaria la registrazione nel registro speciali delle attuali APS.

Tuttavia si tenga presente che la successiva trasmigrazione dal registro speciale al Registro Unico Nazionale Terzo Settore dovrà avvenire in conformità al D.lgs. 117/2017 e perciò gli uffici del Registro Unico Nazionale chiederanno ai "vecchi" APS di (eventualmente) adeguarsi ai relativi parametri a pena di esclusione dall'elenco (vedi art. 54 e 101, comma 2).

Si consiglia pertanto di aspettare la prossima primavera in attesa dei decreti attuativi del D.lgs. 117/2017 oppure, in caso di urgenza, di costituire l'APS secondo i nuovi criteri, in previsione della futura migrazione, seguendo la modulistica messa a disposizione dal Centro Servizi Volontariato nel suo sito internet: <https://csvpadova.org/atto-constitutivo-e-statuto/>

## Come si configura un'associazione che ha soci persone giuridiche diverse?

da [CSV](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

**1) L'associazione XY si rivolge ai titolari di gestione di Rifugio alpino per caratterizzare in modo significativo e specifico l'Associazione stessa. Molto frequentemente la gestione di un Rifugio è in forma di società di capitale, società di persone, cooperativa, associazione o ditta individuale. Come dobbiamo procedere in queste situazioni diverse tra loro? Che tipo di associazione siamo, anche alla luce della Riforma?**

**2) Alcuni di questi "delegati" farebbero anche parte del CD oltre che essere firmatari dell'atto costitutivo.**

### RISPOSTA:

Avv. Cristina Vaccarino, consulente CSV Padova

1) In generale, l'associazione si caratterizza per la libertà dei soci di determinarne l'organizzazione interna, compresa l'ammissione di nuovi soci. Nel caso di specie, l'associazione rappresenterebbe interessi, sicuramente legittimi, ma di categoria e risulterebbe, quindi, esclusa dagli enti del Terzo settore.

Pertanto, non dovendo l'associazione iscriversi nel Registro unico nazionale del terzo settore, la libertà dei soci di determinare i requisiti di ammissione dei nuovi soci è ancora più ampia.

Alla luce di quanto sopra, non si riscontrano problemi al fatto che l'associazione ammetta come soci soggetti



tra loro anche molto diversi (s.r.l., associazioni, ditte individuali, persone fisiche).

Si ritiene che una formulazione analoga a quella dello statuto inviato in visione sia adatta per rispondere alle esigenze del caso "Possono far parte dell'Associazione come soci i soggetti gestori dei rifugi alpini; essi potranno essere persone fisiche, società o enti di altra natura. Nel caso di soci che non siano persone fisiche, dovrà essere indicato il legale rappresentante o il soggetto a ciò delegato".

2) Quando si costituisce un'associazione, i soggetti che intendono farlo si riuniscono e redigendo l'atto costitutivo, diventano i primi soci dell'associazione (anche detti soci fondatori). Successivamente, gli altri soci aderiranno all'associazione sulla base delle regole dello statuto.

E' frequentissimo e normale che i membri del consiglio direttivo siano eletti tra i soci, tra cui sono inclusi i "firmatari" o soci fondatori. Non si segnalano, pertanto, problemi al riguardo.

## **E' necessaria l'assemblea dei soci per le modifiche allo statuto previste dalla legge?**

da [CSV](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### **DOMANDA:**

*E' possibile, nel corso di un'assemblea ordinaria, che l'Assemblea conferisca al presidente mandato perché monitori l'evolversi della Riforma del Terzo settore ed apporti allo Statuto le modifiche necessarie, in applicazione della Riforma, senza convocare nuovamente l'assemblea?*

### **RISPOSTA:**

Avv. Cristina Vaccario – consulente CSV Padova

Il principio generale è che le modifiche statutarie devono essere approvate dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria e, quindi, con delle maggioranze più elevate di quelle necessarie per le delibere di natura ordinaria. Nel caso di specie, la Riforma del Terzo settore, tenendo conto che le modifiche statutarie sono da adottare in applicazione della legge, deroga espressamente al principio generale e, consente che l'assemblea dei soci possa, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Riforma (entro il 02/02/2019), approvare le modifiche suddette con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Alla luce di quanto sopra, in applicazione del principio di sovranità dell'assemblea dei soci, delle competenze inderogabili dell'assemblea (tra cui, senz'altro, rientrano le modifiche statutarie) e della specialità della deroga già prevista dal Codice del Terzo settore, non si ritiene possibile adottare delle modifiche statutarie, seppure di adeguamento normativo, secondo la procedura descritta.

## Una ONLUS cosa diventerà con la nuova legge?

da [dott.ssa Alessia Stimamiglio](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

*La nostra associazione è iscritta solo nel registro delle Onlus e quindi so che le Onlus spariranno. Lo statuto dovrà essere cambiato, possiamo rivolgerci a Voi per le indicazioni?. I rimborsi ai volontari abbiamo iniziato a farli con bonifico bancario, ma ci sono nuovi modelli da compilare per i rimborsi oppure vanno bene quelli che ci aveva indicato il CSV? Noi incassiamo le quote sociali che sono di 5 euro lasciando al socio una ricevuta cartacea. Sarà ancora possibile?*

### RISPOSTA:

Alessia Stimamiglio, area consulenze CSV Padova. In merito al quesito da voi posto vi informiamo che l'associazione ONLUS dovrà modificare lo statuto in adeguamento alla nuova normativa. L'adeguamento dello Statuto – con conseguente modifica della denominazione – potrà avvenire entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, dall'altro la trasmigrazione della Vostra associazione dal Registro speciale al Registro unico dovrà percorrere uno specifico iter al fine di verificarne i requisiti (artt. 53-54 Codice). Tuttavia si consideri che le concrete modalità d'iscrizione al Registro unico saranno stabilite da un decreto attuativo che il Governo dovrà adottare entro un anno dall'entra in vigore dello stesso D.Lgs. 117/2017. Allo stato, pertanto, si consiglia di rimanere in attesa di tale decreto prima di procedere alla convocazione dell'Assemblea deliberativa delle modifiche statutarie. Il CSV la supporterà nel passaggio al Registro unico del terzo settore (RUNTS). Relativamente ai rimborsi ai volontari le modalità non sono cambiate: l'associazione potrà rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate. Il modulo a fac simile presente nel sito del CSV è ancora valido e non sono previsti moduli ministeriali. Come stabilito dall'art. 17 del Decreto:

*Il volontariato è l'elemento centrale dell'azione degli ETS (Enti del Terzo settore). Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

*E' obbligatoria l'assicurazione ai volontari per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.*

*L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.*

*Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario.*

*Se lo statuto lo prevede, è consentito un rimborso massimo di 10€ al giorno e fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione.*

*Vi è incompatibilità tra la risorsa umana volontaria e risorsa umana retribuita.*

[Leggi l'art. 17 del Decreto](#)

Relativamente alla quota associativa il Codice del terzo Settore (CTS) all'art.79 conferma e prevede le quote associative come entrate non commerciali previste per gli enti del Terzo settore.

## A quali associazioni spetta l'esenzione da imposta di bollo?

da [dott.ssa Alessia Stimamiglio](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

***Vi risulta che con la riforma del terzo settore tutte le associazioni saranno esonerate dall'applicazione delle marche da bollo sulle istanze agli enti pubblici? Saranno forse solo quelle iscritte al RUNTS?***

### RISPOSTA:

Alessia Stimamiglio, area consulenze CSV Padova

Il CTS (Codice del Terzo Settore) prevede all'art. 82 l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli ETS (Enti del Terzo settore), quindi per gli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore). Di seguito estratto ell'art. 82 che può consultare nel vademecum presente nel sito del CSV Padova <https://csvpadova.org/terzo-settore-riforma-informazioni/>

Imposta di bollo

14.1. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

## Cos'è il nuovo GDPR su privacy e trattamento dati personali?

da [avv. Davide Cester](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA:

***Cosa è cambiato? Esiste ancora la "vecchia" privacy? Cosa deve fare un'associazione?***

### RISPOSTA:

Avv. Davide Cester, consulente CSV Padova

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio Europeo 2016/679 detto "General Data Protection Regulation" (in breve "GDPR") il trattamento dei dati, anche per le associazioni, vede alcune novità, con scadenza di adeguamento per il 25 maggio 2018.

Il DGPR non ha comportato l'abrogazione dell'attuale normativa italiana ("Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. n. 196/2003), la quale resta applicabile in tutte le norme non incompatibili con il GDPR. Sarà il legislatore italiano, in sede di emissione del Decreto Legislativo di "ratifica" del Regolamento UE, a stabilire le sorti della normativa interna (con ogni probabilità si limiterà a recepire il Regolamento, abrogando il vecchio Codice e aggiungendo la normativa di dettaglio).

Per agevolare le associazioni a capire le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento il consulente del CSV Padova, ho predisposto una serie di [domande/risposte](#).

## Un'associazione ONLUS che denominazione dovrà adottare?

da [dott. Marco Destro](#) | [#Faq Riforma Terzo Settore](#)

### DOMANDA

*Sono presidente di un'associazione onlus (beneficenza). Dalla lettura della Riforma del Terzo Settore mi sembra di capire che **COMUNQUE**, anche se la riforma avrà dei ritardi, entro la fine di gennaio 2019 la mia associazione dovrà modificare il proprio nome escludendo dalla denominazione la parola onlus che dovrà scomparire. Faccio un esempio pratico: Attualmente l'Associazione " PINCO PALLA – ONLUS" entro fine gennaio 2019 dovrà effettuare modifica statutaria per cui la nuova denominazione dovrà essere: quale?È proprio questa la domanda: · dovrà essere "PINCO PALLA – ETS", anche se ciò non è spendibile fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale e quindi non coinciderebbe neanche con il codice fiscale dove l'Agenzia delle Entrate comunque non lo abbinerebbe con la sigla ETS non ancora spendibile. Per cui nelle comunicazioni informatiche non ci sarebbe corrispondenza tra il codice fiscale (senza ETS) e la denominazione (con ETS); oppure nella modifica statutaria si chiede la nuova denominazione "PINCO PALLA" (quindi senza ETS) corrispondente al codice (anch'esso senza ETS), in attesa del riconoscimento futuro ETS da abbinare ad entrambi in fase successiva? Il dubbio viene in quanto nelle norme viene detto che la sigla ETS fa parte della denominazione....e allora?*

### RISPOSTA:

Avv. Marco Destro, consulente CSV Padova

Sarà possibile utilizzare la **denominazione ETS solo dopo l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore**, non prima. Fino ad allora la Vostra Associazione dovrà utilizzare l'acronimo ONLUS. Sa da un lato è vero che l'adeguamento dello Statuto – con conseguente modifica della denominazione – potrà avvenire entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, dall'altro la trasmigrazione della Vostra associazione dal Registro speciale al Registro unico dovrà percorrere uno specifico iter al fine di verificarne i requisiti (artt. 53-54 Codice). Tuttavia si consideri che le concrete modalità d'iscrizione al Registro unico saranno stabilite da un decreto attuativo che il Governo dovrà adottare entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 117/2017. Allo stato, pertanto, si consiglia di rimanere in attesa di tale decreto prima di procedere alla convocazione dell'Assemblea deliberativa delle modifiche statutarie.

